



AGNO CHIAMPO
AMBIENTE



Protocollo

Publicazione sul proprio sito istituzionale:
<http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/> al punto 252 in data 30/01/2020

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per l'aggiudicazione della fornitura continuativa di gasolio 10 ppms per autotrazione (EN 590) dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl. Gara n. 7654557, CIG: 8169153650.
Domande e risposte del 30 gennaio 2020

A seguito della pubblicazione della procedura di gara d'appalto citata in oggetto sono giunti alla scrivente Stazione Appaltante alcuni quesiti per i quali, nel rispetto della par condicio, Agno Chiampo Ambiente Srl fornisce i seguenti chiarimenti:

Domanda n. 1 - L'attività di sopralluogo potrà avvenire, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara, anche tramite incaricati operanti per conto della ditta partecipante quali ad esempio collaboratori e/o vettori esterni?

Risposta: Il sopralluogo richiesto dall'art. 3 del Disciplinare di gara può essere effettuato da propri incaricati, purché l'autodichiarazione della presa visione dei luoghi, come indicato nel punto 16.6) del Disciplinare, sia rilasciata a cura del legale rappresentante o dal Direttore/Responsabile Tecnico della ditta concorrente.

Domanda n. 1 bis - L'attività di sopralluogo, nel caso di attività già eseguita per effetto di fornitura in corso, dovrà essere effettuata anche dall'attuale fornitore oppure potrà essere semplicemente autodichiarata nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara senza ulteriori necessità?

Risposta: in caso di attività svolta dall'operatore economico uscente (appalto di fornitura gasolio in corso) la dichiarazione della presa visione dei luoghi è resa dal legale rappresentante o dal Direttore/Responsabile Tecnico senza ulteriori necessità.

Domanda n. 2 - In caso di aggiudicazione l'attività di trasporto e consegna potrà essere eseguita in conformità all'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 senza incorrere



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

nell'istituto del sub-appalto in caso di possesso contratti continuativi stipulati in epoca precedente all'indizione della procedura in oggetto?

Risposta: Sì.

Domanda n. 3 - In caso di riscontro positivo al quesito precedente, e considerando la partecipazione di una società che applica contratto "commercio" (settore per il quale non risulta attualmente possibile iscrizione White List "), occorre presentare anticipatamente la sola iscrizione White List della/delle società di trasporti e consegna con contratti continuativi stipulati in epoca precedente all'indizione della procedura in oggetto?

Risposta: premesso che l'attività di trasporto per conto di terzi, posta in elenco alla lettera h) dell'art. 53 della legge n. 190/2012, è soggetta all'iscrizione alla cosiddetta White list, ai fini della procedura in esame, risulta sufficiente che l'operatore economico (il quale può essere l'aggiudicatario stesso o colui che ha prestato i requisiti mediante avalimento) dimostri di aver presentato domanda di iscrizione presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. In caso il concorrente si avvalga dell'istituto dell'avvalimento per la copertura del servizio di trasporto, si applica quanto prescritto nell'art. 8 del Disciplinare di gara.

Domanda n. 4 - Considerando la diversità fra il listino applicato per la formulazione dell'offerta (Maggiorazioni richieste su riferimento listino "Platt's") ed il listino a base asta (Convenzione Consip Attiva, con formulazione prezzi su listino " Chiusure settimanali dei mercati) con conseguente impossibilità di poter considerare l'omogeneità dei valori (il primo generato da uno scambio di contrattazioni internazionali che non valuta i costi di riposizionamento ed il secondo generato da dati nazionali per area geografica di posizionamento), siamo a richiedere **preventiva conferma** di poter formulare un'offerta economica senza vincoli con riferimento alle maggiorazioni richieste (a diversa interpretazione di quanto evincibile all'art. 6.2 del CSA applicabile in caso di aggiudicazione) per i valori " λ e μ " corredandola di dati a supporto che consentono di dimostrare che alla data di formulazione l'offerta economica presentata risulta più bassa di quella indicata nella convenzione CONSIP e negli accordi quadri vigenti messi a disposizione dalle centrali di committenza della regione Veneto vigenti fermo restando che come prescritto da CSA l'appaltatore adegua i predetti corrispettivi di fornitura (da intesi come prezzo complessivo di fornitura prodotto al netto di tutte le imposte per l'applicazione nel caso specifico) a congruaggio ogni sei mesi a partire dalla data di



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

decorrenza del contratto di fornitura considerando il valore di ribasso alla data di offerta qualora ne ricorra il caso. (ovvero l'offerta non è da intendersi da presentare in ribasso sui soli valori 35,87 €/Mc per " λ " e 10,00 €/Mc per " μ " dettagliati dalle attuali Convenzioni Consip Attive per non omogeneità, ma solo in ribasso rispetto al solo prezzo finale prodotto al netto dell'iva e accisa generato dalle medesime).

Risposta: L'intento della stazione appaltante mediante l'indizione della gara d'appalto in oggetto è quella di cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato internazionale per la fornitura di gasolio per autotrazione (EN 590) allo scopo di ottenere un prezzo finito al netto dell'iva e delle accise più conveniente rispetto alla convenzione Consip vigente per area geografica di posizionamento, che nel nostro caso è identificata nel Nordest e rispetto agli eventuali accordi quadro della regione Veneto in tema di fornitura di gasolio per autotrazione. Si deve affermare che allo stato attuale Agno Chiampo Ambiente Srl non è a conoscenza della presenza di accordi quadri vigenti messi a disposizione dalle centrali di committenza della regione Veneto in tema di fornitura di gasolio per autotrazione. Ciò premesso, l'offerta economica, calcolata in base all'art. 18 del Disciplinare di gara, **non è** da intendersi da presentare in ribasso sui valori 35,87 €/Mc per "VDi" (variazione offerta, espressa in EURO/klitro, per la i = 1 fascia di volume del Prodotto) e 10,00 €/Mc per "Prodotto Gasolio "Artico"" dettagliati nella vigente Convenzione tra Consip S.p.A. ed A.F. Petroli Spa, Lotto 3 CIG: 7213663705, ma solo in ribasso rispetto al solo prezzo finale del prodotto al quale andranno aggiunte le accise e l'IVA applicate in Italia. "λ" e "μ" inserite nella formula matematica descritta nell'art. 18 del Disciplinare di gara sono dunque altra cosa rispetto ai corrispettivi Consip su menzionati e sarà compito dell'operatore economico partecipante alla procedura di valutare ed offrire, per queste variabili, i valori da lui giudicati convenienti e per i quali è possibile offrire un prezzo finale più basso, come predetto.

Domanda n. 5 - Indicazione precisa della convenzione CONSIP (con relativa modalità applicativa/valutativa fissa per tutta la durata della fornitura) e di tutti gli ulteriori accordi quadri vigenti messi a disposizione dalle centrali di committenza della regione Veneto vigenti al fine di poter valutare un'offerta economica in ribasso.

Risposta:

Allo stato attuale la convenzione di riferimento è quella tra Consip S.p.A. ed A.F. Petroli Spa, Lotto 3 CIG: 7213663705, in scadenza il prossimo 26 aprile 2020, per la quale si possono calcolare i valori finali. I dati della nuova convenzione non sono



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

ancora noti, ma che una volta pubblicati dal sito MEPA costituiranno il riferimento per l'applicazione di quanto indicato nel Capitolato d'oneri allegato alla procedura in esame. Lo stesso principio deve essere applicato nel caso di sottoscrizioni future di accordi quadro della regione Veneto in tema di fornitura di gasolio per autotrazione.

Domanda n. 6 - In caso di aggiudicazione l'appaltatore potrà l'appaltatore costituisce e mantiene scorte di prodotto in un deposito ubicato a una distanza che consenta di eseguire la fornitura entro i termini indicati all'art. 2.10 del CSA (ovvero due ore in caso di urgenza) ?

Risposta: l'ubicazione della scorta del prodotto (gasolio) è determinata a discrezione dall'aggiudicatario.

F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli